



DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO:

SERVIZIO:

UFFICIO:

GIUNTA REGIONALE

Seduta in data ..... Deliberazione N. ....

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente ..... con l’intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. D’AMARIO Daniele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. LIRIS Guido Quintino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. QUARESIMALE Pietro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI’ Nicoletta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario .....

OGGETTO

Consiglio di Stato R.G. n. 5770/22. Ricorso in appello spiegato dal spiegato dal Comune di Ovindoli contro la **LIPU Lega Italiana Protezione Uccelli**, Mountain Wilderness Italia Onlus, C.A.I., Stazione Ornitologica Abruzzese + altri, notificato anche alla **Regione Abruzzo**, al Mi.B.A.C.T, al Ministero della Difesa, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio d’Abruzzo, nonché nei confronti del Parco Naturale Regionale “Sirente Velino” + altri, per la riforma della sentenza del TAR Abruzzo – L’Aquila n. 1/2022 del 03.01.2022. Costituzione in giudizio della Regione Abruzzo (CDS 20/22)

LA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** il giudizio di appello incardinato dinanzi al Consiglio di Stato dal Comune di Ovindoli contro la LIPU Lega Italiana Protezione Uccelli, Mountain Wilderness Italia Onlus, C.A.I., Stazione Ornitologica Abruzzese + altri, nonché nei confronti della Regione Abruzzo, il Mi.B.A.C.T, Ministero della Difesa, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio d’Abruzzo, il Parco Naturale Regionale “Sirente Velino” + altri, con ricorso notificato in data 1 luglio 2022 ed allibrato al n. Reg Ric. 5570/22, per la riforma della sentenza del TAR Abruzzo L’Aquila n. 1/22, pubblicata il 03.01.2022 con la quale, nei limiti indicati in motivazione, sono stati annullati i provvedimenti impugnati nel giudizio di primo grado con il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti: il provvedimento PAUR n. 010 di cui alla Determinazione DPC002/PAUR/010 del 20.04.2020 a firma del Dirigente del Servizio V.I.A. della Regione Abruzzo, e recante “*Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/06 determinazione motivata conclusiva del progetto Realizzazione di nuovi impianti da sci in Ovindoli (AQ) proposto dal Comune di Ovindoli e gli atti prodromici connessi consequenziali e collegati*;

L'Estensore

Il Responsabile dell'Ufficio

Il Dirigente del Servizio

Avv. Marianna Cerasoli

Avv. Stefania Valeri

(firma)

(firma)

(firma)

Il Direttore Regionale

Il Componente la Giunta

(firma)

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

**VISTA** la precedente DGR n. 498/21 con la quale, ravvisata l’opportunità di chiarire in sede processuale la portata del dispositivo del Provvedimento Unico Regionale (PAUR) in relazione alla effettive posizioni assunte, rispettivamente, dalla Regione Abruzzo e dalla Soprintendenza e dimostrare l’assoluta linearità del procedimento seguito, veniva revocato l’incarico di rappresentanza e difesa della Regione Abruzzo inizialmente conferito all’Avvocatura Distrettuale dello Stato ed affidato il mandato difensivo all’Avv. Stefania Valeri ed all’Avv. Marianna Cerasoli dell’Avvocatura Regionale ai fini della proposizione dell’appello cautelare volto alla riforma dell’ordinanza cautelare n. 123/2021 del 16.07.2021 con la quale il TAR Abruzzo aveva accolto la domanda di sospensione dei provvedimenti gravati spiegata nel giudizio di primo grado dalle Associazioni ricorrenti;

**VISTA** la successiva DGR n. 634/21 con la quale, nel confermare le ragioni sottese all’assunzione del patrocinio interno in vista della proposizione del gravame cautelare, e permanendo l’esigenza già dichiarata nella precedente deliberazione di rappresentare l’assoluta linearità del procedimento coordinato dall’Amministrazione Regionale in qualità di autorità competente in tema di rilascio del Provvedimento Unico Regionale (PAUR) rispetto alle posizioni assunte dagli altri soggetti coinvolti, onde assicurare in autonomia la difesa degli interessi squisitamente regionali di assoluto rilievo, anche in considerazione del fatto che l’opera in esame risulta inserita nel contesto programmatico delle misure del Masterplan, veniva affidato all’Avv. Stefania Valeri e all’Avv. Marianna Cerasoli dell’Avvocatura Regionale l’incarico di rappresentanza e difesa della Regione Abruzzo per la prosecuzione del giudizio principale (TAR Abruzzo – L’Aquila Reg Ric. n. 267/2020) nell’ottica assicurare, in via autonoma rispetto alle posizioni degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, la tutela gli interessi regionali di rilevanza strategica alla stessa sottesi;

**VISTA** la sentenza del TAR Abruzzo n. 1/22 del 03.01.2022, con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti spiegati dalle Associazioni ricorrenti, ha annullato il provvedimento autorizzatorio unico n. 010 di cui alla Determinazione n. DPC0902/PAUR/010 del 20.04.2020 della Regione Abruzzo e i pareri e gli atti nello stesso confluiti ed il ricorso in appello avanzato dal Comune di Ovindoli per la riforma della decisione;

**CONSIDERATO** che le motivazioni sollevate nel ricorso in appello dal Comune di Ovindoli rivestono portata sostanzialmente coerente con la posizione dell’Amministrazione Regionale nell’ambito della fattispecie per cui è causa, avuto specifico riguardo al ruolo dalla stessa rivestito quale autorità competente al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio per la realizzazione degli interventi;

**RILEVATA** l’estrema delicatezza della vicenda di che trattasi, all’interno della quale sussistono profili per i quali si ravvisa l’esigenza di assicurare la difesa degli interessi squisitamente regionali di assoluto rilievo, anche in considerazione del fatto che l’opera in esame risulta inserita nel contesto programmatico delle misure del Masterplan;

**VALUTATA**, per gli effetti, la necessità per l’Amministrazione Regionale di costituirsi nell’instaurato giudizio appello per l’annullamento/riforma della decisione di prime cure

**ATTESO** che, per maggiore tempestività nel deposito dell’atto di costituzione nel giudizio in parola è stata già rilasciata procura speciale in favore degli Avvocati Stefania Valeri e Marianna Cerasoli dell’Avvocatura Regionale per l’affidamento alle medesime del mandato difensivo;

**VISTA** la L.R. n. 9 del 2000 recante “Istituzione dell’Avvocatura Regionale”;

**DATO ATTO** che il Dirigente dell’Avvocatura Regionale con la sottoscrizione della presente proposta ha espresso parere favorevole;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## **D E L I B E R A**

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

di prendere atto del ricorso in appello spiegato dal Comune di Ovindoli e dell’intervenuto rilascio di mandato alle liti, in favore dell’Avvocatura Regionale, nelle persone degli avv. ti Stefania Valeri e Marianna Cerasoli ai fini della difesa dell’Ente nel giudizio di cui è causa;

di ratificare l’incarico di rappresentanza e difesa della Regione Abruzzo conferito ai sensi della L.R. 9 del 2000 art. 1, comma 3, agli Avvocati Stefania Valeri e Marianna Cerasoli dell’Avvocatura Regionale, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai fini della costituzione della Regione Abruzzo nel giudizio incardinato dal Comune di Ovindoli dinanzi al Consiglio di Stato, allibrato al n. R.G. 5770 contro la LIPU Lega Italiana Protezione Uccelli, Mountain Wilderness Italia Onlus, C.A.I., Stazione Ornitologica Abruzzese + altri, nonché nei confronti della stessa Regione Abruzzo, del Mi.B.A.C.T, Ministero della Difesa, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio d’Abruzzo, del Parco Naturale Regionale “Sirente Velino” + altri, per l’annullamento riforma della sentenza di primo grado del TAR Abruzzo L’Aquila n. 1/22;